

▪ **ASSENZA PER MALATTIA DEL DIPENDENTE PUBBLICO**

Tar Veneto, Sez. III - sentenza 9 gennaio 2007 N. 7

E' legittima la sanzione disciplinare (nella specie, della riduzione stipendiale di un decimo, per cinque mesi) irrogata al dipendente di una USL, assentatosi dal lavoro, per malattia, **per un solo giorno**, motivata con riferimento al fatto che **il dipendente stesso ha ommesso di produrre il certificato medico giustificativo richiesto espressamente dall'Amministrazione**; infatti, sia l'art. 28 del D.P.R. 270/87 che l'art. 8 del D.P.R. 348/1983, i quali fissano il termine per la presentazione del certificato medico entro il terzo giorno di assenza, **non escludono per ciò solo che il dipendente non sia tenuto a produrre, se l'Amministrazione lo richieda, il certificato medico anche per un'assenza più breve.**